

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 2001

**che proroga il periodo di validità della decisione 1999/10/CE che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per interni***[notificata con il numero C(2001) 2207]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2001/608/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica <sup>(1)</sup>, in particolare gli articoli 4 e 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1980/2000 stabilisce che il marchio di qualità ecologica è assegnato a prodotti le cui caratteristiche contribuiscono in maniera significativa a risolvere problemi ambientali di primo piano.
- (2) L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1980/2000 stabilisce che l'assegnazione del marchio di qualità ecologica sia regolata da criteri specifici relativi a ciascun gruppo di prodotti e che il riesame dei criteri relativi al marchio di qualità ecologica e dei requisiti di valutazione e verifica della conformità sia effettuato con congruo anticipo rispetto al termine di validità dei criteri stabiliti per ciascun gruppo di prodotti e dia luogo ad una proposta di proroga, revoca o revisione.
- (3) Con la decisione 1999/10/CE <sup>(2)</sup>, la Commissione stabiliva i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per interni, che in conformità dell'articolo 3, scadono il 31 dicembre 2001.
- (4) A seguito del riesame si ritiene opportuno prorogare il periodo di validità della definizione del gruppo di prodotti e dei relativi criteri ecologici senza alcuna modifica per un periodo di diciotto mesi, in particolare per

consentire alle imprese cui è stato concesso il marchio di qualità ecologica di continuare ad utilizzarlo almeno fino a quando non si ritenga necessaria una revisione della decisione 1999/10/CE.

- (5) Il periodo di validità stabilito all'articolo 3 della decisione 1999/10/CE dovrebbe pertanto essere prorogato.
- (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1980/2000,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il periodo di validità stabilito all'articolo 3 della decisione 1999/10/CE della definizione del gruppo di prodotti contrassegnato dal numero di codice 007 e dei relativi criteri ecologici specifici è prorogato fino al 30 giugno 2003.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2001.

*Per la Commissione*

Margot WALLSTRÖM

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 5 del 9.1.1999, pag. 77.